

Torino, lì 31 maggio 2012

Approfondimento n. 1/2012

Oggetto: la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Innanzitutto ritengo sia necessario fare un passo indietro sull'origine di tale adempimento.

La "SCIA" è stata introdotta dall'articolo 19 della legge 241 del 7 agosto 1990 nella quale è stato stabilito che "ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigiana il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito da una segnalazione dell'interessato.

Il citato articolo prosegue disponendo che tale segnalazione deve essere corredata delle dichiarazioni sostitutive per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli art. 46 e 47 del DPR 445/ 2000, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari.

Arrivati però a questo punto di analisi dell'articolo 19 è necessario tornare ai nostri giorni e più precisamente all'articolo 2 del decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (convertito dalla legge 35 del 4 aprile) cosiddetto "Decreto Semplificazioni".

Tale decreto ha, infatti, inserito nel citato articolo il seguente importante inciso: ove espressamente previsto dalla normativa vigente. Pertanto il testo riformulato risulta ora essere:

"la segnalazione deve essere corredata delle dichiarazioni sostitutive per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli art. 46 e 47 del DPR 445/ 2000, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari.

Tale modifica è assolutamente in linea con i contenuti presenti negli altri decreti del Governo Monti.

Infatti nel decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (convertito dalla legge n. 27 del 24 marzo), meglio conosciuto come "Decreto Cresci Italia", all'articolo 1 è forte il richiamo a quanto sancito dall'articolo 41 della nostra Costituzione che recita: "L'iniziativa economica privata è libera".

Nel "Decreto Cresci Italia" è stabilita l'abrogazione delle norme che prevedono nulla osta, o preventivi atti di assenso dell'amministrazione per l'avvio di un'attività economica, non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità.

Lo stesso prosegue fissando come termine il 31 dicembre 2012 per consentire al Governo di adottare uno o più regolamenti volti ad individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, nonché le relative modalità e termini di controllo concessi all'amministrazione.

Tali regolamenti dovranno rispettare i criteri ed i principi direttivi di un altro decreto dell'era Monti: il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre) cosiddetto "Decreto Salva Italia" e nello specifico quanto contenuto all'articolo 34.

In detto articolo sono state abrogate le seguenti restrizioni alla normativa vigente.

- il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di un'attività economica;
- il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- la limitazione dell'esercizio di un'attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- la limitazione dell'esercizio di un'attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta dall'operazione;
- l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di servizi;
- l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

Prima di concludere, per completezza, ritengo opportuno precisare che sono esclusi da quanto detto fino ad ora i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea, i servizi finanziari e quelli di comunicazione.

Riccardo Perinetti